

## Condizioni generali di assicurazione (CGA)

### Assicurazione melectronics M-Protect per dispositivi mobili e tablet / assicurazione melectronics M-Protect per altri dispositivi mobili

La compagnia di assicurazioni dell'assicurazione collettiva concordata con le cooperative Migros e la Federazione delle cooperative Migros partecipanti è AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale Wallisellen (Svizzera) di seguito nominata Allianz Assistance. Costituiscono parte integrante del Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) riportate di seguito le disposizioni della Legge federale svizzera sul contratto d'assicurazione (LCA).

#### 1 Oggetto assicurato

È assicurato il dispositivo nuovo indicato sulla conferma di assicurazione M-Protect acquistato presso un punto vendita melectronics. Melectronics definisce dispositivi nuovi delle categorie telefoni cellulari e tablet; per un'assicurazione M-Protect per dispositivi mobili e tablet o apparecchi delle categorie notebook, lettore MP3, navigazione mobile, console di gioco, macchine fotografiche e videocamere, teleobiettivo, altoparlanti portatili, radio e lettore CD nonché Wearables, per i quali può essere stipulata un'assicurazione M-Protect per altri dispositivi mobili.

#### 2 Persona assicurata

La persona assicurata è il/la titolare della conferma di assicurazione M-Protect per l'oggetto assicurato in questione.

#### 3 Inizio, durata e portata della protezione assicurativa

- 3.1 La protezione assicurativa inizia al momento dell'acquisto dell'oggetto assicurato o alla data della consegna dell'oggetto assicurato, qualora data di acquisto e di consegna non coincidano, e termina dopo un periodo di 1 o 2 anni (365 o 730 giorni) dall'inizio dell'assicurazione, in dipendenza dal fatto se, secondo la conferma di assicurazione, è stata stipulata una durata di assicurazione di 1 o 2 anni. In linea di massima l'assicurazione M-Protect può essere stipulata in via esclusiva contestualmente all'acquisto dell'apparecchio da assicurare.
- 3.2 È possibile revocare il contratto di assicurazione entro 30 giorni dalla data di acquisto dell'oggetto in questione da parte della persona assicurata, qualora non sia stato segnalato alcun sinistro fino a quel momento. Con la consegna della dichiarazione di revoca, decadono tutti gli obblighi dell'assicuratore. Alla persona assicurata verrà risarcito il premio corrisposto.
- 3.3 La protezione assicurativa si estingue in caso di danno totale e non appena l'importo complessivo per tutte le prestazioni erogate durante il periodo di validità dell'assicurazione dell'oggetto assicurato, inclusa la franchigia computata, raggiunge il 150% del prezzo di acquisto originale dell'oggetto assicurato.
- 3.4 L'assicurazione è limitata esplicitamente agli oggetti assicurati indicati sulla conferma di assicurazione M-Protect con l'IMEI o numero di serie proprio del dispositivo e non è trasferibile ad altri dispositivi. Eccezione: Sostituzione SWAP, nella misura in cui la persona assicurata comunichi ad Allianz Assistance l'IMEI o il numero di serie del dispositivo in sostituzione o possa indicarlo in caso di sinistro.

#### 4 Eventi assicurati e prestazioni assicurative

- 4.1 Danneggiamento dell'oggetto assicurato
  - 4.1.1 Qualora l'oggetto assicurato venga danneggiato a causa di un evento imprevedibile ed esterno, Allianz Assistance si fa carico per ogni sinistro delle spese di riparazione del dispositivo danneggiato presso un punto autorizzato al massimo fino all'importo del valore attuale dell'oggetto assicurato calcolato ai sensi del punto 4.3, nella misura in cui la prestazione assicurativa nel suo insieme, vale a dire per tutte le prestazioni erogate durante la durata dell'assicurazione (inclusa la franchigia computata), sia circoscritta al 150% del prezzo di acquisto originale dell'oggetto assicurato.
  - 4.1.2 Qualora la riparazione dell'oggetto assicurato non sia tecnicamente possibile o economicamente conveniente, Allianz Assistance risarcisce in contanti il valore attuale dell'oggetto assicurato calcolato ai sensi del punto 4.3, in considerazione della somma assicurata indicata sulla conferma di assicurazione M-Protect.
- 4.2 Furto dell'oggetto assicurato  
Qualora l'oggetto assicurato della persona avente diritto vada smarrito in seguito a furto, Allianz Assistance indennizza, in considerazione della somma assicurata massima riportata nella conferma di assicurazione M-Protect, il valore attuale dell'oggetto assicurato calcolato ai sensi della cifra 4.3 in forma di un pagamento in contante, al netto della franchigia di cui alla cifra 4.4.
- 4.3 Il valore attuale dell'oggetto assicurato ammonta, fino al 12° mese compreso dalla data di acquisto, al 100% del prezzo di acquisto originale. Dal 13° mese dalla data di acquisto il valore attuale di un oggetto assicurato ammonta all'80% del prezzo d'acquisto originale.
- 4.4 Per ogni sinistro la persona assicurata deve corrispondere una franchigia di CHF 50,00.
- 4.5 Uso improprio in seguito a un furto  
Qualora l'oggetto assicurato venga rubato e la persona avente diritto sia soggetta a costi di collegamento e connessione in seguito ad utilizzo improprio dei servizi di telefonia mobile (telefonate, SMS, MMS, trasmissione dati, caricamento e scaricamento dati, uso fraudolento Nearfield Communication ecc.) nel periodo compreso tra il furto e la comunicazione al provider (blocco), Allianz Assistance la risarcisce fino ad un massimo di CHF 3.000,00. L'obbligo di prestazione da parte di Allianz Assistance decade se il furto dell'oggetto assicurato non viene comunicato al provider entro 24 ore, non viene effettuato il blocco della scheda SIM e non viene denunciato il furto alla polizia entro 24 ore.

#### 5 Danni non assicurati

- 5.1 Non sono assicurati danni a/causati da
  - a) colpa grave, dolo o frode
  - b) usura, segni di utilizzo, danni estetici al telaio o a parti esterne dell'oggetto assicurato, nella misura in cui questi non ne impediscono il corretto funzionamento.
  - c) mancata osservanza delle istruzioni d'uso e manipolazione non appropriata anche durante operazioni di manutenzione, messa in funzione o pulizia
  - d) operazioni di riparazione o un'eventuale riduzione di valore dopo la riparazione
  - e) pile o batterie, se non causato da un evento assicurato
  - f) errori di produzione o difetti del materiale (eventi coperti da fabbricante o da garanzia M)
  - g) smarrimento, perdita e dimenticanza
  - h) in caso di furto: violazione dell'obbligo generale richiesto di diligenza
- 5.2 Non sono assicurati i sinistri qualora non possano essere comunicati all'assicuratore l'IMEI/numero di serie di un oggetto assicurato.
- 5.3 In caso di diniego del sinistro denunciato da parte dell'assicurazione, quest'ultima non si farà carico di alcun costo relativo al sinistro, inclusi tutti i preventivi.

#### 6 Obblighi della persona assicurata

- 6.1 La persona assicurata è tenuta ad assolvere interamente i propri obblighi di denuncia, informazione o comportamento.
- 6.2 La persona assicurata è tenuta a fare tutto il possibile per contribuire a limitare il danno e a chiarire il caso.
- 6.3 Se la persona assicurata può fare valere anche nei confronti di terzi le prestazioni già riconosciute da Allianz Assistance, essa è tenuta a salvaguardare tali diritti e a cederli ad Allianz Assistance.
- 6.4 In caso di sinistro, unitamente alla denuncia obbligatoria (modulo disponibile al link [https://www.allianz-partners.com/de\\_CH/geschaeftsfelder/home/mprotect.html](https://www.allianz-partners.com/de_CH/geschaeftsfelder/home/mprotect.html)), deve essere inoltrato ad Allianz Assistance quanto segue:
  - conferma di assicurazione unitamente allo scontrino dell'oggetto assicurato,
  - in caso di danneggiamento: fattura della riparazione dell'ufficio autorizzato (o preventivo se la causa del danno e i dettagli dei costi non figurano sulla fattura della riparazione)
  - in caso di furto e/o uso improprio in seguito a furto: rapporto della polizia; in caso di uso improprio in seguito a furto, inoltre: prove delle connessioni (fattura dettagliata del provider) del mese in corso e degli ultimi 3 mesi.
- 6.5 L'entità del danno va attestata mediante ricevute originali. In mancanza di queste ultime, Allianz Assistance potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.
- 6.6 Qualora l'erogazione della prestazione avvenga ai sensi del punto 4.1.2, il dispositivo danneggiato diventa proprietà di Allianz Assistance.

#### 7 Conseguenze della violazione degli obblighi di informazione e comportamento

Qualora la persona assicurata violi i propri obblighi di denuncia, informazione o comportamento e questo influenzi la causa, il verificarsi, l'entità o l'accertamento del danno, Allianz Assistance ha il diritto di limitare o rifiutare le sue prestazioni. Non si ricorrerà a una riduzione della prestazione nella misura in cui la persona assicurata può dimostrare che il proprio comportamento non ha influenzato in maniera discriminante né il danno né l'accertamento dello stesso.

#### 8 Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione cadono in prescrizione 2 anni dopo il verificarsi dell'evento che giustifica l'obbligo di prestazione.

**9 Foro competente**

Allianz Assistance può essere citata in giudizio presso il tribunale avente sede nel domicilio della società o nel domicilio svizzero della persona assicurata.

**10 Indirizzo per contatti**

Allianz Assistance, Richtiplatz 1, Casella postale, CH-8304 Wallisellen.

**11 Elaborazione dati**

Allianz Assistance elabora i dati risultanti dalla perizia del danno e li impiega soprattutto per la determinazione del premio, per l'elaborazione dei casi d'assicurazione e per valutazioni statistiche. I dati sono conservati in forma fisica o elettronica. Se necessario per l'adempimento degli obblighi contrattuali, i dati vengono trasmessi nella misura necessaria a terzi implicati, in modo particolare ad altri assicuratori, autorità, avvocati e periti esterni che partecipano al caso. Una trasmissione dei dati può avvenire anche allo scopo di portare alla luce o di impedire frodi assicurative. Inoltre, nell'ambito della verifica della prestazione e/o dell'elaborazione del danno, e se Allianz Assistance a tal fine deve far ricorso a servizi di terzi (affiliate del Gruppo Allianz o partner di cooperazione in Svizzera o all'estero), è possibile la trasmissione di dati.